

**Infostudio lavoro**del 26/03/2021

# Guida alla ripresa del lavoro in emergenza covid-19: Le FAQ di ATS Milano

*Gentile Cliente,*

*la gestione in azienda del controllo dei contagi, causati da Covid-19, insinua vari dubbi tra i medici competenti. I medici competenti hanno, soprattutto rispetto alla situazione emergenziale attuale, un rilievo decisivo nei luoghi di lavoro per quello che riguarda la salvaguardia della salute dei lavoratori. Non a caso, anche dopo l'avvenuta dichiarazione di emergenza sanitaria, la sorveglianza sanitaria in azienda non è stata interrotta, ma bensì ha assunto una nuova importanza strategica volta al contenimento dei contagi fra i lavoratori e alla prevenzione degli stessi. Le FAQ di ATS Milano aiutano a chiarire i dubbi riportati dai medici competenti in relazione all'argomento Covid-19.*

*Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.*

## Gli allegati da consultare:

<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<i>Le FAQ in sintesi.....</i>	<i>6</i>
<i>Il caso specifico .....</i>	<i>6</i>
<i>Link utili .....</i>	<i>7</i>

## Premessa

ATS Milano pubblica la "Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19", un documento che riporta le misure previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", dalle circolari del Ministero della Salute e dalla normativa regionale lombarda, è edito in cinque lingue (italiano, inglese, rumeno, albanese, arabo). Nella guida sono presenti interessanti FAQ che riportano delucidazioni ai dubbi espressi dai medici competenti riguardo l'attuale situazione emergenziale sanitaria provocata dai contagi da Covid-19.

Si vadano a delinearne le principali, consigliando di prendere visione dell'intero documento (il link di accesso è nella sezione prevista "link utili").

### ***I contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al tampone per Covid dovranno essere cautelativamente sospesi dal lavoro?***

Sì, i contatti stretti di caso documentato dovranno essere allontanati dal lavoro in quanto devono obbligatoriamente restare in isolamento fiduciario al proprio domicilio per 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo accertato. L'individuazione del contatto stretto avviene anche tramite la collaborazione del datore di lavoro e del medico competente; ATS inserisce i nominativi dei contatti stretti nei propri sistemi informatici di sorveglianza, che sono disponibili per il medico di base (per certificato di assenza lavorativa e monitoraggio clinico) e per i sindaci per i controlli eventuali del caso.

### ***Chi sono i contatti stretti di un caso accertato?***

I contatti stretti sono le persone che sono state a contatto con un caso accertato di Covid-19 nelle 48 ore precedenti il manifestarsi dei sintomi del caso e fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso con la seguente casistica. In presenza di caso asintomatico, si considerano le 48 ore precedenti la data di effettuazione del tampone, fino all'isolamento.

#### chi è un contatto stretto

chi convive con un caso positivo



chi è rimasto a lungo in ambienti chiusi con un positivo senza utilizzare la mascherina



chi è rimasto faccia a faccia con un positivo



chi tra il personale sanitario non utilizza adeguate misure di protezione individuale



chi ha avuto contatto diretto fisico con un positivo



**Definizione di contatto stretto:**

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano, o un abbraccio);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid-19 senza DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'utilizzo dei DPI idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

***Cosa si intende per lavoratore sospetto covid da segnalare?***

Tutti i soggetti con temperatura corporea superiore a 37.5 °C al momento dell'ingresso in azienda o che presentano sintomi sospetti durante il turno di lavoro (es. temperatura superiore ai 37.5 °C, tosse, difficoltà respiratoria ecc.). I lavoratori che non si presentano a lavoro causa malattia non devono essere segnalati, sarà cura del lavoratore avvisare il proprio medico di base che attiverà, nel caso, le procedure previste.

***Cosa fare quando si individua un lavoratore con sintomi sospetti Covid?***

Innanzitutto, occorre segnalare il caso; il lavoratore non può avere accesso all'ingresso in azienda, va invitato a tornare al proprio domicilio (indossando mascherina e guanti) e deve contattare immediatamente il proprio medico di base. Il lavoratore viene posto in isolamento fiduciario fino all'esito del tampone : con esito negativo potrà riprendere l'attività lavorativa (dopo valutazione del medico di base), con esito positivo si dovrà procedere con la segnalazione dei contatti stretti.

***Solo il medico competente può segnalare i casi sospetti delle sue aziende?***

Sì, solo il medico può inviare la segnalazione tramite il portale ATS, anche recependo le informazioni dall'azienda.

***Come fare la segnalazione di caso sospetto se l'azienda non ha il medico competente o questi non è raggiungibile?***

In questo caso la segnalazione viene sostituita da una dichiarazione dell'azienda, sottoscritta dal lavoratore, in cui si invita il lavoratore con sintomi sospetti a ritornare al domicilio (indossando mascherina e guanti) e a contattare il proprio medico di base, rimanendo in isolamento fino a diversa disposizione del medico di base.

### ***Cosa fare se un dipendente ha effettuato un sierologico o un rapido antigenico in autonomia?***

I test sierologici effettuati dal singolo, in autonomia, non vengono presi in carico dal SSR. Il soggetto deve essere invitato a rivolgersi al proprio medico di base che valuterà, in base all'anamnesi e alla storia clinica, se è opportuna l'effettuazione di ulteriori approfondimenti. Questi casi non vanno segnalati ad ATS. I test rapidi antigenici eseguiti in autonomia devono essere confermati da tampone molecolare o antigenico di terza generazione (DGR 3777 del 3/11/2020 e nota Regione Lombardia 3182 del 20/01/2021).

### ***Chiarimenti modalità di screening sierologico dipendenti.***

La DGR 3131 del 12/05/2020 chiarisce che l'esecuzione di test sierologici al di fuori di percorsi organizzati di verifica dei risultati ottenuti, riveste scarso significato e può contribuire a creare false aspettative e comportamenti a probabile rischio nei cittadini interessati. Nel caso in cui si decida di intraprendere uno screening sierologico vanno formalizzate tutte le fasi del percorso operativo e di informazione dei fruitori, dandone comunicazione all'ATS.

Nella comunicazione occorre dare evidenza di tutte le informazioni richieste dalla DGR 3131.

I soggetti che risultano positivi al test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti nell'ambito di un percorso screening aziendale, vanno segnalati riportando le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici e CF;
- N. di telefono mobile;
- La data del test;
- L'esito del test;
- La data di avvio dell'isolamento fiduciario;
- La data prevista per l'effettuazione del tampone.

Il Laboratorio che effettua il tampone dovrà pubblicare gli esiti secondo le modalità e i flussi previsti da Regione Lombardia.

### ***Modalità di screening con test rapidi antigenici***

La DGR 3777 del 3/11/2020 chiarisce gli ambiti nei quali è indicato l'utilizzo dei test antigenici rapidi in ambito lavorativo. Qualora si decida di intraprendere uno screening con test antigenico vanno formalizzate tutte le fasi del percorso operativo e di informazione dei fruitori, dandone comunicazione all'ATS.

Si rammenta la responsabilità della raccolta del consenso informato al test e al percorso successivo in caso di positività, comprese le informazioni circa l'isolamento e quarantena, e anche l'informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere; inoltre va rilasciata attestazione dell'esito.

### ***Rientro al lavoro***

La normativa vigente prevede che i casi positivi terminino la quarantena dopo tampone negativo eseguito dopo almeno dopo 10 giorni dal riscontro della positività, purché nei sintomatici siano passati almeno 3 giorni senza sintomi. In alternativa, anche a fronte di un tampone di controllo risultato positivo, dopo 21 giorni dal riscontro della prima positività, purché siano trascorsi almeno

7 giorni senza sintomi, l'isolamento è terminato anche in assenza di riscontro di negativizzazione del tampone.

Si deve considerare che quando il medico di famiglia chiude il periodo di malattia abbia verificato col suo paziente le sue condizioni di salute, come fa regolarmente con tutte le altre patologie, e quindi abbia verificato anche l'assenza di sintomi nei sette giorni precedenti. Per queste ragioni il lavoratore potrà tornare al lavoro terminato il periodo di isolamento che coincide con il termine della malattia prescritta dal proprio medico di base, il lavoratore può comunque rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere l'esecuzione di un tampone di guarigione anche oltre il ventunesimo giorno. INPS indica di prolungare l'isolamento fino a raggiungimento di tampone negativo, con proseguimento della malattia a cura del medico di famiglia. Il lavoratore, per il rientro al lavoro, può richiedere la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, tramite ATS.

Per i contatti stretti l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso, anche senza effettuazione di tampone. In alternativa l'isolamento si conclude con esito negativo di un tampone eseguito non prima del decimo giorno dall'ultimo contatto. Il tampone non può essere prescritto obbligatoriamente dai medici competenti o dal datore di lavoro.

## COVID-19: RIENTRO NELLA COLLETTIVITÀ

 Regione Lombardia

**SEI UN CASO POSITIVO SINTOMATICO**

Stai in isolamento per almeno 10 giorni, al termine dei quali dovrai eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Il test deve avere esito negativo (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test negativo)

**SEI UN CASO POSITIVO ASINTOMATICO**

Stai in isolamento per almeno 10 giorni, al termine dei quali dovrai eseguire un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test negativo)

In caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile ripeterlo dopo 7 giorni. Se permane ancora positivo, l'isolamento termina 21 giorni dopo l'esecuzione del 1° tampone (con almeno l'ultima settimana senza sintomi)

**SEI UN CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO**

Stai in quarantena per 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi è possibile concludere la quarantena senza tampone; oppure stai in quarantena per 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno

 Regione Lombardia

**I COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE L'ISOLAMENTO**  
(valido sia per i CASI POSITIVI CHE PER I CONTATTI DI CASO)

- Rimani in una stanza isolato dagli altri, aprendo spesso la finestra per ricambiare l'aria
- Indossa una mascherina chirurgica negli ambienti condivisi
- Lava spesso le mani
- Utilizza un bagno separato o pulisci regolarmente il bagno condiviso. Utilizza sempre asciugamani personali
- Utilizza posate e piatti personali
- Non invitare/ospitare nessuno

 Regione Lombardia

**I COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE L'ISOLAMENTO**  
(valido sia per i CASI POSITIVI CHE PER I CONTATTI DI CASO)

- Controlla la temperatura due volte al giorno e la comparsa di sintomi come febbre, tosse o difficoltà a respirare
- Se compare febbre o tosse telefona al tuo Medico, segui le sue indicazioni
- Non recarti autonomamente in Pronto Soccorso o in altre strutture sanitarie se non necessario
- Solo in caso di sintomi gravi con difficoltà a respirare chiama il 112

 Regione Lombardia

**È previsto un pagamento per chi effettua le segnalazioni sul portale?**

No, rientra tra le attività del medico competente individuati da regione Lombardia nell'ambito delle azioni volte al contenimento dell'emergenza sanitaria in atto.

**Le FAQ in sintesi**

---

- *I contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al tampone per Covid dovranno essere cautelativamente sospesi dal lavoro?*
- *Chi sono i contatti stretti di un caso accertato?*
- *Dovendo segnalare i casi sospetti di lavoratori residenti nel territorio di ATS Milano quali sono i comuni?*
- *Cosa si intende per lavoratore sospetto covid da segnalare?*
- *Cosa fare quando si individua un lavoratore con sintomi sospetti Covid?*
- *Solo il medico competente può segnalare i casi sospetti delle sue aziende?*
- *Come fare la segnalazione di caso sospetto se l'azienda non ha il medico competente o questi non è raggiungibile?*
- *Cosa fare se un dipendente ha effettuato un sierologico o un rapido antigenico in autonomia.*
- *Chiarimenti modalità di screening sierologico dipendenti.*
- *Modalità di screening con test rapidi antigenici*
- *Rientro al lavoro*
- *È previsto un pagamento per chi effettua le segnalazioni sul portale?*
- *A chi mi devo rivolgere per avere informazioni?*

**Il caso specifico**

---

L'emergenza sanitaria ha messo ancora di più l'accento sulla necessità di un aggiornamento costante in merito a tutte le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma sulla materia ci sono ancora alcuni punti di incertezza rispetto all'attuazione, soprattutto nel caso di società, come le farmacie e parafarmacie, che talvolta possono essere di piccole dimensioni, anche di tipo individuale. A tornare sulla questione è un articolo che ripercorre i principali obblighi, in merito in particolare al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e alla nomina del medico del lavoro, valutando le indicazioni a seconda della tipologia di impresa.

"Da quello che risulta al nostro studio" si legge nell'articolo "l'Ispettorato del lavoro e il Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri stanno effettuando visite ispettive anche presso le farmacie, allo scopo di verificare l'adozione/aggiornamento delle misure di prevenzione e contagio dell'epidemia Covid-19, che devono essere illustrate nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr),

e dell'avvenuta nomina del medico competente". Il Dvr "deve essere aggiornato adeguatamente, tenendo conto della pandemia in corso, che implica la previsione di ulteriori misure di sicurezza sul luogo di lavoro".

C'è poi un altro aspetto a cui occorre prestare attenzione: "il Decreto Rilancio ha previsto che fino al termine dell'emergenza sanitaria, i datori di lavoro, come le farmacie, che generalmente non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, devono invece nominarlo per il periodo emergenziale, rivolgendosi nel caso anche ai servizi territoriali dell'Inail. Procedere a tale nomina, magari con l'aiuto del consulente del lavoro, e di adeguare il Dvr, che dovrà d'altra parte indicare tutti i comportamenti idonei a evitare la diffusione del Covid-19".

Sempre sul tema sicurezza, in un articolo di ieri dell'Ordine dei farmacisti di Roma, ha riferito la notizia del raggiunto Accordo "a fine febbraio tra le sigle confederali e le farmacie comunali di Grosseto sulla costituzione del Comitato anti Covid aziendale". Uno strumento, "composto dal responsabile della sicurezza, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni di categoria, dal Presidente, dall'amministratrice delegata di Farmacie comunali e dal medico competente", che "ha il compito di sorvegliare il rispetto dei protocolli anti-contagio" e che "permette di concertare le misure di sicurezza tra proprietà e lavoratori".

Leggi l'articolo completo:

- ↘ <http://www.farmacista33.it/covid-e-sicurezza-sul-lavoro-da-dvr-al-medico-ecco-gli-obblighi-per-farmacie-e-parafarmacie/politica-e-sanita/news--56374.html>

### **Link utili**

---

- ↘ [https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20INFORMATIVA%20PER%20LE%20IMPRESE\\_IT.pdf](https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20INFORMATIVA%20PER%20LE%20IMPRESE_IT.pdf)